

STATUTO

della "**BANCA SIMETICA S.p.A.**".

* * *

Costituzione, denominazione, durata, sede

Art. 1)

E' costituita la società per azioni denominata "**BANCA SIMETICA S.p.A.**", la cui durata è prevista fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

La società è Banca ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La società ha sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica Italiana in Biella (BI).

L'organo amministrativo, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero e potrà istituire e revocare rappresentanze, filiali, agenzie, unità locali.

Oggetto sociale

Art. 2)

La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, svolge le attività di seguito descritte:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- la negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise ed in generale, i servizi e le attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del citato Decreto Legislativo;
- il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti.

Con provvedimento adottato dal competente Ufficio di BANCA D' ITALIA il 5 marzo 2009, comunicato in data 11 marzo 2009 con nota prot n. 267745, la società è autorizzata all' esercizio dell' attività bancaria a partire dal sei luglio duemilanove.

La società può altresì svolgere tutte le attività strumentali o connesse a ciascuna delle attività sopra indicate, secondo la disciplina prevista dalle norme primarie e secondarie vigenti.

La società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società può assumere partecipazioni al capitale di altre società e detenere altri valori mobiliari, per l'esercizio della propria attività, nei limiti e con le modalità indicate dalle disposizioni vigenti.

La società potrà inoltre compiere ogni operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà operare sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Finalità etiche

Art. 3)

Nel rispetto del conseguimento dell'oggetto sociale, la società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito in tutte le sue forme, l'intermediazione mobiliare, ed in particolare l'arbitraggio, non sono solamente un diritto umano, ma sono socialmente utili;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;

- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di titoli e denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione, dipendenti e collaboratori compresi;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori;
- l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene proprio purchè non in contrasto con la collettività.

Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, rendendo edotto il primo circa la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

Domicilio dei soci

Art. 4)

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro legale dei soci.

Capitale sociale e azioni

Art. 5)

Il capitale sociale è di Euro 7.600.000,00 (settemilioneisecentomila virgola zero zero) diviso in n. 7.600 (settemilaseicento) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'emissione di azioni ordinarie.

Diritto di prelazione dei soci

Art. 6)

I soci hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione di azioni, o di diritti di cui all'art. 2441, Codice Civile.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, i propri titoli azionari o diritti di cui all'art. 2441, Codice Civile, dovrà offrirli in prelazione agli altri soci.

A tal fine dovrà darne avviso all'organo amministrativo della società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il numero delle azioni o dei diritti offerti, il prezzo, il nominativo dell'acquirente e le altre condizioni del trasferimento.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra dovrà trasmettere l'offerta agli altri soci, avvertendo che la prelazione spetterà in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

La prelazione dovrà essere esercitata, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo nel termine di decadenza di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del presidente, indicando il numero delle azioni o dei diritti che si intendono acquistare e, in aggiunta ai precedenti, il numero massimo delle azioni

o dei diritti per i quali gli altri soci non hanno esercitato la prelazione e che si intendono acquistare.

L'organo amministrativo, non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine dei 45 (quarantacinque) giorni sopra indicati, dovrà comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che hanno manifestato l'intenzione di rendersi acquirenti di ulteriori azioni o diritti, il quantitativo a ciascuno spettante in proporzione alle azioni possedute.

Nello stesso termine, l'organo amministrativo dovrà inoltre comunicare al socio offerente il numero delle azioni o diritti per i quali è stata esercitata la prelazione.

Nell'ipotesi in cui la prelazione, in base alle procedure sopra previste, non fosse esercitata per tutte le azioni o diritti offerti in vendita, il socio offerente, potrà entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, revocare l'intera offerta rinunciando conseguentemente alla vendita solo se le azioni o i diritti che rimarrebbero invenduti fossero superiori al trenta per cento di quelli offerti.

Il socio offerente, salva l'ipotesi di revoca precedente, potrà alienare al terzo indicato ed al prezzo e condizioni pure indicati, tutte le azioni o diritti per i quali comunque non fosse stata esercitata la prelazione dagli altri soci.

Nel caso in cui il socio eserciti la prelazione ma sia in disaccordo sulla determinazione del prezzo, questo sarà stabilito dall'arbitro nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto al successivo articolo 22.

I soci potranno rinunciare preventivamente al diritto di prelazione.

In ogni caso, l'alienazione e l'acquisto di azioni della società dovrà avvenire in conformità e nei limiti delle previsioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, in materia di partecipazioni al capitale delle banche.

Recesso

Art. 7)

I soci potranno recedere dalla società unicamente nei casi inderogabilmente stabiliti dalla legge non prevedendo il presente statuto alcuna altra ipotesi di recesso.

I termini, le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso sono fissati dalla legge.

Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso alla formazione di delibere concernenti la proroga della società oltre il termine fissato dallo statuto o l'introduzione o la rimozione di vincoli per la circolazione delle azioni.

Assemblea

Art. 8)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per il diritto d'intervento e la rappresentanza in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Convocazione dell'assemblea

Art. 9)

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale, o altrove in Europa, ai sensi dell'art. 2366 Codice Civile ed è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di assenza o impedimento, da chi fosse designato dall'assemblea stessa.

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere inviato agli aventi diritto con mezzi idonei a dimostrare il ricevimento

entro otto giorni dalla data dell'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, se il verbale non è redatto da un notaio.

Essa è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa delibera, oltre che sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, circa:

- i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Dovrà inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare come previsto dall'art. 2367 Codice Civile, o il collegio sindacale a norma dell'art. 2406 Codice Civile, ricorrendo le condizioni previste.

L'assemblea sarà tuttavia valida anche senza la formalità di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di opposizione, in conformità all'ultima parte dell'art. 2366 Codice Civile; e fermi gli obblighi di riforma di legge.

Costituzione dell'assemblea e validità delle delibere assembleari

Art. 10)

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle delibere valgono le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile sia che le stesse siano assunte in prima convocazione, sia che le stesse siano assunte in seconda convocazione.

Organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione

Art. 11)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, avente funzioni di supervisione strategica e di gestione, composto di un numero di membri variabile da tre a undici, secondo quanto determinato dall'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

Ognuno deve possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U.B..

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono svincolati dal divieto previsto dall'art. 2390 Codice Civile, essi rimangono in carica per il periodo fissato dall'assemblea, entro il limite dell'art. 2383 Codice Civile e sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se quest'ultimo è composto da più di sette componenti, deve/devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente, uno o più vicepresidenti.

Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato o il direttore generale e può conferire incarichi e deleghe speciali ad altri suoi membri.

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione s'intenderà decaduto l'intero consiglio e, a cura del collegio sindacale, dovrà essere convocata con urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Agli amministratori spetta un compenso per l'opera prestata in favore della società, nella

misura determinata dall'assemblea dei soci; competono altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed una indennità di fine mandato, il cui ammontare e le cui modalità di accantonamento vengono stabiliti annualmente dall'assemblea.

I limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati in appositi regolamenti interni.

Rappresentanza legale

Art. 12)

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato.

Al direttore generale, ove nominato, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione.

Resta comunque esclusa la contemporanea presenza di un amministratore delegato e di un direttore generale.

Poteri del consiglio di amministrazione

Art. 13)

L'organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio, e quindi non possono formare oggetto di delega, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale

dell'organizzazione della società;

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina e la revoca del direttore generale e dei dirigenti;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, con esclusione di quelle previste dal secondo comma dell'art. 2361 Codice Civile;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- le iniziative per lo sviluppo e la promozione delle finalità etiche;
- le proposte di destinazione dell'utile.

Adunanze del consiglio di amministrazione

Art. 14)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso da quello in cui trovasi la sede sociale di regola ogni trimestre e comunque, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

Sono valide anche le riunioni attuate mediante collegamento in conferenza televisiva, con la scelta di un luogo di riunione dove siano presenti almeno il presidente ed il segretario, purchè sia garantita l'identificazione, la facoltà di parola e l'audizione dei partecipanti, nonchè la

possibilità di trasmissione, ricezione ed esame di documenti.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail da spedire ad amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, nei casi urgenti con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Nell'eventuale assunzione di deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, si applicheranno i commi primo e secondo dell'art. 2391 Codice Civile.

Amministratore Delegato

Art. 15)

L'amministratore delegato rappresenta il vertice della struttura interna; sovrintende, inoltre, alla gestione della società nell'ambito dei poteri attribuitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal consiglio di amministrazione.

All'amministratore delegato spetta l'esercizio delle deleghe affidategli nonché la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

L'amministratore delegato fornisce adeguate rendicontazioni periodiche al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'esercizio delle deleghe conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

Collegio Sindacale

Art. 16)

Il collegio sindacale, organo con funzioni di controllo, è composto da tre membri effettivi;

vengono pure nominati, per le sostituzioni previste dalla legge, due sindaci supplenti.

L'assemblea che procede alla nomina, designa altresì il presidente del collegio. Gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi sono quelli determinati dalle tariffe professionali vigenti.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.

L'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I sindaci devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U.B..

Controllo contabile

Art. 17)

Il controllo contabile è esercitato, a norma dell'articolo 2409-bis Codice Civile da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia ovvero nell'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La società di revisione che esercita il controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale società invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

L'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale, nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico, che è pari a 3 (tre) esercizi sociali.

Direttore Generale

Art. 18)

Il consiglio di amministrazione, solo nel caso in cui non abbia provveduto alla nomina dell'amministratore delegato, ha facoltà di nominare un direttore generale determinandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.

Il direttore generale, che rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, fa capo nell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione; gestisce tutti gli affari, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di dirigente.

Bilancio ed utili

Art. 19)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con la compilazione del bilancio, in base alle norme di legge.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

- preventivamente, una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) verrà destinata alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- una quota, che sarà determinata dall'assemblea in misura non inferiore al 10% (dieci per cento), sarà devoluta a scopi sociali o accantonata in apposita riserva, in accordo con le finalità di cui al precedente art. 3, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed agli altri soggetti indicati dall'art. 100, c. 2, del Dpr 917/86 e sue successive modificazioni. Eventuali situazioni di conflitto di interessi dovranno essere preventivamente dichiarate e saranno regolate dalle norme vigenti. Nella determinazione di detta quota si terrà conto delle eventuali erogazioni liberali effettuate durante l'esercizio sociale con imputazione al conto economico. La stessa assemblea determinerà i criteri di scelta dei beneficiari, i limiti massimi e le modalità di erogazione che dovranno essere seguiti dal consiglio di amministrazione, che opererà sotto la vigilanza del comitato etico;
- la differenza sarà assegnata ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Comitato Etico

Art. 20)

L'assemblea ordinaria delibera la nomina dei componenti di un comitato etico, composto di tre membri, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico ed appartenenti al mondo della solidarietà, della cooperazione e della ricerca scientifica.

I membri del comitato etico durano in carica tre anni, non sono remunerati, e sono rieleggibili una sola volta.

Al comitato spetta il compito di organismo di garanzia etica con funzioni consultive, affinché la società si sviluppi nell'ambito dei principi di eticità individuati nel presente statuto.

Il comitato elegge al suo interno un presidente; del suo operato informerà l'assemblea almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio sociale o di sostenibilità.

L'organizzazione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati da un apposito

regolamento che verrà approvato dal consiglio di amministrazione e ratificato dall'assemblea.

Bilancio sociale o di sostenibilità

Art. 21)

In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. Codice Civile, il consiglio di amministrazione predispone un bilancio sociale o di sostenibilità, redatti in ottemperanza agli standard internazionali e nazionali, ai principi contabili ed alle norme vigenti.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve dare conto dell'effettivo perseguimento delle finalità sociali esposte nell'art. 3 del presente statuto e degli effetti sociali, ambientali e culturali dell'attività della società ed in particolare della devoluzione dei fondi destinati alle finalità sociali e delle erogazioni liberali effettuate in corso d'anno dalla società.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve essere accompagnato da una relazione del comitato etico, che si esprime sulla coerenza rispetto alle previsioni statutarie ed alle indicazioni assembleari, e da una relazione del collegio sindacale, che si esprime sulla corrispondenza dei dati esposti rispetto alle risultanze contabili.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio d'esercizio, di cui diventerà parte integrante al pari delle relazioni che lo accompagnano.

Scioglimento

Art. 22)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Controversie tra soci

Art. 23)

Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e l'organo amministrativo ovvero tra i soci e la società, comprese quelle relative alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sociale, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Signor Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, su istanza di una delle parti in lite.

L'arbitro deciderà entro centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Disposizioni varie**Art. 24)**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.